

L'omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente sentenza n. 66 del 13 maggio 2022

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.).... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 66 del 13 maggio 2022

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 66 del 13 maggio 2022